

n. [REDACTED] R.G.N.R. [REDACTED]

n. [REDACTED] R.G.G.I.P. [REDACTED]



TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE G.I.P.

ORDINANZA ex artt. 409 e 410 c.p.p.

Il Giudice dott. [REDACTED],
letti gli atti del procedimento sopra indicato nei confronti di [REDACTED]
[REDACTED] per il reato di cui agli artt. 81 e 589 c.p.;
esaminata la richiesta di archiviazione depositata dal P.M. il 29 dicembre 2020 e
l'opposizione formulata dalle persone offese [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
sentite le parti nella camera di consiglio dell'8 marzo 2021;
ha reso la seguente

ORDINANZA;

Ad avviso del Giudicante le valutazioni espresse dal P.M. a fondamento dell'atto abdicativo risultano pienamente condivisibili, per le ragioni di seguito esposte.

A sostegno della domanda l'istante lamentava l'erroneità della richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica in merito alle denunce sporte a carico degli indagati, responsabili della struttura [REDACTED], nella quale si verificavano ventidue decessi, di cui tredici riconducibili alla diffusione del virus SARS-COV-2, da parte di familiari delle vittime, odierni opposenti.

Reputa il Giudicante che la contestualizzazione della fase storica nella quale si collocavano gli eventi in esame e delle ridotte conoscenze scientifiche sul nuovo virus e sulle modalità di diffusione e trasmissione renda impossibile addebitare al personale della struttura sanitaria la colpa per la scelta errata delle cure o, comunque, alcun altro contegno non rispettoso di regole cautelari.

Occorre considerare che, nella nota sentenza n. 7783 dell' 11 febbraio 2016, i Giudici di legittimità rilevavano che, per poter essere imputato a titolo di colpa, l'evento dannoso deve essere non solo "prevedibile, ma altresì che lo stesso sia evitabile dall'agente con l'adozione delle regole cautelari idonee a tal fine (cosiddetto comportamento alternativo lecito), non potendo essere soggettivamente ascritto per colpa un evento che, con valutazione "ex ante", non avrebbe potuto comunque essere evitato". Orbene, non sembra dubitabile che un pericolo di trasmissione del virus COVID-19 fosse identificabile *ex ante* e, conseguentemente, che gravasse sul personale della struttura l'obbligo di adottare quelle misure che sarebbero valse a prevenire (o a ridurre al minimo) tale pericolo; ma, allo stesso tempo, che non possa dirsi altrettanto in merito all'evitabilità dell'evento, che costituisce l'altro elemento della colpa.

Nella ricerca del nesso di causalità, dunque, occorre individuare le regole di

L'impossibilità di ricostruire, in termini di anche solo di ragionevole certezza, il nesso eziologico fra la fonte del contagio o l'errata cura e il decesso delle persone offese giustifica l'archiviazione del procedimento.

dispone l'archiviazione del procedimento per insussistenza dei fatti ascritti ed ordina la restituzione degli atti al P.M.

Modena, 22 marzo 2021.

~~Il Giudice~~

